

Circolare 57/2012

Roma, 10 dicembre 2012

**A TUTTE LE IMPRESE FISE**

**ACAP**

Associazione delle  
Società Concessionarie  
di Autostrade Private

**ANIASA**

Associazione Nazionale  
Industria dell'Autonoleggio  
e Servizi Automobilistici

**ANIP**

Associazione Nazionale Imprese  
di Pulizia e Servizi Integrati

**ARE**

Associazione Imprese Servizi  
di Recapito Postale e Parcel

**ASSOAMBIENTE**

Associazione Imprese  
Servizi Ambientali

**ASSOPOSTE**

Associazione Nazionale  
Imprese Servizi Postali

**UNIFERR**

Unione Nazionale  
Imprese di Pulizia Ferroviaria  
e Servizi Integrati

**UNIPORT**

Unione Nazionale  
Imprese Portuali

**UNIRE**

Unione Nazionale  
Imprese Recupero

**CONFINDUSTRIA**

Oggetto: Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.

Seguito nostra news del 28 novembre u.s., sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato dato avviso che con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (Allegato) sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (Allegato) di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.


Ricordiamo che esse potranno essere utilizzate dalle aziende che occupano fino a 10 lavoratori alle quali fino ad oggi è stato concesso di autocertificare la valutazione dei rischi, autocertificazione di cui ci si potrà avvalere fino al 31.12.2012. A partire da tale data le procedure standardizzate forniranno alle aziende uno strumento che permetta loro di redigere un proprio DVR in modo coerente a quanto previsto dalla normativa.

Resta inteso che se il datore di lavoro riesce a dimostrare di aver predisposto un DVR con procedure, anche eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate, ma comunque rispettose delle disposizioni normative, il documento non dovrà necessariamente essere rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate purché rimangano gli obblighi di aggiornamento, legati alla natura dinamica del DVR.

Ricordiamo infine che tale modello di riferimento potrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 6, del D.lgs n.81/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  
(Giancarlo Cipullo)



Allegati

00144 Roma  
Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579  
Fax 06 59 19 955  
fise@fise.org

20123 Milano  
Via di Santa Marta, 18  
Tel. 02 80 14 28  
Fax 02 73 960 392  
fise.milano@fise.org

[www.fise.org](http://www.fise.org)